

	Dott. ELIA ANTONACCI NOTAIO Viale Aldini, 126 - 40136 Bologna	
Repertorio N. 48.058	Raccolta N. 28.286	
	VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato presso Ufficio Territoriale Atti Pubblici Bologna THV
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di ottobre, in Bologna, Viale A.		il 30/10/2020
Aldini n.126.		Al n. 44524
	14 - 10 - 2020	
Davanti a me dott. Elia Antonacci, notaio residente a Bologna, iscritto presso il Col-		
legio notarile del Distretto di Bologna, assistito dai signori:		
- Monti Stefano, nato a Bologna il 20 agosto 1975, residente a Bologna, via Gubel-		
lini n.14, e Trebbi Monica, nata a Bologna il 28 ottobre 1971, residente a Bologna,		
Via Andrea Costa n. 73, intervenuti in qualità di testimoni, è presente:		
- Parente Silvia, nata a Milano il 29 settembre 1969 ed ivi domiciliata in via Tol-		
mezzo n. 5/1, che interviene al presente atto in qualità di Presidente della "Fonda-		
zione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus", con sede nel Comune di Bologna, attual-		
mente in via Santo Stefano n. 50, Codice Fiscale: 91277870373, iscritta al Registro		
delle Persone Giuridiche dell'Emilia-Romagna Numero ordine 633 - Determinazio-		
ne n. 10386 del 09/08/2007, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall'A-		
genzia delle Entrate – Prot. 48135, al presente autorizzata ai sensi di legge e di Sta-		
tuto.		
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono cer-		
to, mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di amministrazione della stessa		
Fondazione e, a tal fine, ne assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, e		
accerta e dichiara:		
- che il Consiglio di amministrazione è stato convocato, ai sensi di legge e di Statu-		
to, in questi giorno, luogo ed ora;		

	- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 8 (otto) dei n. 10 (dieci) membri del	
	Consiglio di amministrazione, quali meglio risultanti dall'elenco che si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A";	
	- che tutti i presenti sono legittimati ai sensi di legge e di statuto;	
	- che, pertanto, il Consiglio è nella pienezza delle sue funzioni, atto a deliberare sul	
	seguito e concordato	
	Ordine del Giorno:	
	1. Modifica della denominazione e adozione di un nuovo Statuto;	
	2. varie ed eventuali.	
	Passando alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa pre-	
	sente all'intero Consiglio che, per espressa richiesta formulata dalla famiglia Rinal-	
	di, si deve provvedere ad eliminare dall'attuale denominazione il riferimento a Sil-	
	via Rinaldi per onorare la memoria della quale la Fondazione era stata a suo tempo	
	costituita; fa altresì presente che, al fine di conformarsi alle nuove esigenze di ac-	
	creditamento della Fondazione, ed in particolare al fine di ottenere l'iscrizione al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o ai Registri Regionali appositamen-	
	te istituiti, è necessario rivedere tutte le norme regolatrici ed approvare un nuovo in-	
	tegrale testo dello Statuto che, senza snaturare il nucleo fondamentale della Fonda-	
	zione né i suoi scopi principali, possa essere conforme ai dettami che la legge ed i	
	regolamenti prevedono per questo tipo di fondazioni.	
	A tal fine il Consiglio di amministrazione, sentiti anche gli esperti del settore, ha e-	
	laborato il nuovo testo dello statuto che è stato trasmesso ai singoli consiglieri	
	perché ne potessero prendere visione in tempo utile per la presente riunione.	
	Il Presidente passa poi ad illustrare le caratteristiche fondamentali della nuova carta	
	regolatrice dell'attività della Fondazione, basata sui principi di democraticità, ope-	

	rante senza fini di lucro, perseguente le finalità previste dalla legge attraverso le at-	
	tività previste e disciplinate dallo statuto.	
	Il Presidente accerta e dichiara che il Consiglio, udita la sua relazione, non avendo	
	nessuno chiesto la parola, all'unanimità, nessuno astenuto,	
	delibera	
	- di adottare la seguente nuova denominazione: “Fondazione per lo Sport Silvia Pa-	
	rente”;	
	- di modificare l'intero corpo dello statuto della Fondazione approvandone il nuovo	
	testo formato da 23 (ventitré) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera	
	“B” per formarne parte integrante.	
	A questo punto, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola e null'altro essendovi	
	da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.	
	Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dalla compa-	
	rente.	
	Io notaio, in presenza dei testimoni, ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi	
	meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per tre	
	pagine, del quale ho dato lettura alla comparente in presenza dei testimoni. Viene	
	sottoscritto dalla comparente, dai testimoni e da me Notaio come per legge, alle ore	
	18,20.	
	FIRMATO: SILVIA PARENTE - MONTI STEFANO TESTIMONE - MONICA	
	TREBBI TESTIMONE	
	ELIA ANTONACCI NOTAIO	

	Allegato "B" al N. 48.058 di Repertorio e N. 28.286 di Raccolta	
	STATUTO	
	Articolo 1 - Costituzione	
	E' costituita la “Fondazione per lo Sport Silvia Parente”.	
	La Fondazione cambierà la denominazione in "Fondazione per lo Sport Silvia Parente -	
	ETS”, a seguito dell’iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Tale locuzione verrà sempre utilizzata nella denominazione sociale, negli atti, nella corri-	
	spondenza e in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico, acquisita tale qualifica.	
	Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del	
	Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e	
	seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.	
	La Fondazione, con sede nel Comune di Bologna, non ha scopo di lucro e non può distribui-	
	re utili. La durata è illimitata.	
	La Fondazione riconosce allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione edu-	
	cativa, di istruzione e protezione, soprattutto dei giovani e delle categorie sociali svantaggia-	
	te.	
	Articolo 2 – Delegazioni e uffici	
	Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazio-	
	ne, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazio-	
	ni di supporto alla Fondazione stessa. L’ambito territoriale della Fondazione è quello regio-	
	nale.	
	Articolo 3 – Scopi	
	La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favo-	
	4	

	re di tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti atti-	
	vità di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):	
	organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.	
	53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità e-	
	ducativa;	
	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-	
	cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;	
	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà e-	
	ducativa.	
	La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie ri-	
	spetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del	
	D.Lgs.117/2017:	
	Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nel set-	
	tore dello sport dilettantistico. In particolare, come attività istituzionale principale e di mag-	
	giore rilevanza e per mantenere vivo nel tempo lo spirito che ha animato le Paralimpiadi di	
	Torino 2006, realizza progetti che favoriscano e rendano possibile la pratica dello sport di-	
	lettantistico da parte dei portatori di handicap fisici e psichici.	
	La realizzazione di progetti che favoriscano la pratica sportiva dilettantistica dei giovani a	
	rischio di devianza ed in situazione di disagio familiare.	
	Lo svolgimento di attività dirette ad arrecare beneficio alle persone svantaggiate in ragione	
	delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.	

	Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a fa-	
	vore di terzi rispetto ai fondatori e sostenitori.	
	Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse	
	La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie ri-	
	spetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del	
	D.Lgs.117/2017:	
	- Migliorare il benessere psico fisico sociale mediante la promozione di attività sportive	
	- Favorire l'inclusione sociale mediante attività ludico motorie e sportive	
	- Imprimere un cambiamento nella società in relazione a come viene percepita la disabilità	
	mediante la partecipazione a incontri, dibattiti pubblici e seminari.	
	-Promuovere uno stile di vita sano ed una vita attiva, fatta di relazioni e attività che premia-	
	no i talenti dei singoli	
	- Favorire l'accessibilità allo sport e al turismo sportivo mediante dibattiti pubblici, dialogo	
	con la pubblica amministrazione, creazione di materiale divulgativo.	
	Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a fa-	
	vore di terzi rispetto ai fondatori e sostenitori.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività	
	nell’ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art.3 e del presente articolo, con	
	quella dei Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche at-	
	traverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il	
	finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi	
	la Fondazione potrà inoltre:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni	
	deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a	
	breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto,	

	in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi ge-	
	nere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considera-	
	te opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comun-	
	que posseduti;	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività	
	nonché di studi specifici e consulenze;	
	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fon-	
	dazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla co-	
	stituzione degli organismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pub-	
	blicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire	
	un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione	
	e il Pubblico;	
	f) erogare premi e borse di studio;	
	g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indi-	
	rettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;	
	h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, atti-	
	vità di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisi-	
	vi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità	
	istituzionali	
	j) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.	
	Articolo 5 – Vigilanza	

	L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice	
	Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civi-	
	le sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi	
	dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.	
	Articolo 6 – Patrimonio	
	Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'e-	
	clusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio è composto:	
	- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobi-	
	li, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;	
	- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fon-	
	dazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
	- dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,	
	comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incre-	
	mento del patrimonio;	
	- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione,	
	può essere destinata a incremento del patrimonio;	
	- da eredità, donazioni e legati;	
	- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutari;	
	- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.	
	Articolo 7 – Fondo di gestione	
	Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione	
	stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:	

	- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori	
	- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;	
	- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività e-	
	conomiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussi-	
	diaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	- erogazioni liberali;	
	- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, qua-	
	li feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.	
	- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;	
	- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubbli-	
	ci;	
	- eventuali altri contributi di terzi.	
	Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili	
	L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi	
	e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministrato-	
	ri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipo-	
	tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle atti-	
	vità istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse	
	di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.	
	Articolo 9 - Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il rico-	

		noscimento della personalità giuridica.	
		Entro il 31.12 di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previ-	
		sione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e fi-	
		nanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del	
		rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al	
		verbale della seduta dell'Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà esse-	
		re depositata nei modi e nelle forme di legge.	
		Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara	
		rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.	
		Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e	
		gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità econo-	
		mica del patrimonio della Fondazione.	
		E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali	
		statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-	
		che e di utilità sociale.	
		Articolo 10 – Qualifiche.	
		La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa: Fonda-	
		tori e Sostenitori	
		Articolo 11 – Fondatori	
		Sono Fondatori coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio di Amministra-	
		zione alla data dell'ultima modifica statutaria e possono divenire Fondatori, nominati tali	
		con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone	
		fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione.	
		Articolo 12 - Sostenitori	
		Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o pri-	

	vate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvi-	
	venza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante (i) conferimenti in dena-	
	ro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministra-	
	zione, (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; (iii) conferimento di atti-	
	vità professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella	
	stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.	
	Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferisco-	
	no al Fondo di Gestione della Fondazione.	
	Articolo 13 – Espulsione e recesso	
	Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di	
	due terzi, l’espulsione dei Fondatori e l’esclusione di Sostenitori per grave e reiterato ina-	
	dempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplifi-	
	cativa e non tassativa la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre	
	componenti della Fondazione.	
	Nel caso di espulsione dei Fondatori ed esclusione dei Sostenitori il Consiglio di Ammini-	
	strazione da comunicazione al soggetto interessato dell’avvio del procedimento, indicando	
	le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l’inoltro di	
	memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione	
	valuta l’eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.	
	I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo re-	
	stando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	L’eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per i-	
	scritto alla Fondazione con preavviso di trenta giorni, indicando le ragioni di fatto e di dirit-	
	to alla base della decisione	
	Articolo 14 – Organi della Fondazione	

	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Segretario Generale	
	- il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti	
	Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei a un massimo di dieci	
	membri.	
	I Consiglieri devono essere persone fisiche che per personalità o per professionalità, compe-	
	tenza ed esperienza nel settore delle attività della Fondazione, possano contribuire con effi-	
	cacia al perseguimento degli scopi istituzionali.	
	I suoi membri ricevono l’incarico per la prima volta e con pieni poteri alla prima riunione	
	del Consiglio di Amministrazione.; la carica di Consigliere viene assunta a titolo gratuito.	
	Il Consigliere ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato	
	decaduto dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso, per qualsiasi motivo, vengano a man-	
	care uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, fino all'ipotesi di massimo tre	
	membri rimasti, gli stessi membri rimasti provvedono alla nomina dei mancanti; i nuovi	
	membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Presidente regionale dell'E-	
	milia Romagna del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).	
	Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi proposti dal Segretario	
	Generale e, in particolare:	
	• approva le direttive generali che disciplinano tutte le attività della Fondazione, in par-	
	ticolare i programmi annuali e l’approvazione dei bilanci, oltre alla valutazione complessi-	
	va dei risultati;	
	• approva la relazione del Presidente sull’operato della Fondazione;	

	• seleziona i campi di intervento della Fondazione;	
	• delega ai singoli Consiglieri compiti e mansioni specifici e attribuisce poteri di firma	
	e spesa;	
	• nomina, al proprio interno, il Presidente della Fondazione;	
	• nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso annuo;	
	• approva il bilancio preventivo e consuntivo;	
	• delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;	
	• in caso di gravi inadempienze e inerzia nello svolgimento delle mansioni assegnate,	
	delibera in merito alla rimozione dall'incarico del Segretario Generale o di singoli membri	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	• nomina il Revisore dei conti;	
	• approva i regolamenti interni e delibera eventuali modifiche allo Statuto;	
	• delibera in merito allo scioglimento della Fondazione secondo quanto previsto dal-	
	l'articolo 22 del presente Statuto.	
	Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione	
	Il Presidente della Fondazione, che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Rimane in	
	carica cinque esercizi finanziari e può essere riconfermato.	
	Egli assume la rappresentanza Legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste a-	
	vanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuridica, tramite avvocati allo scopo nominati.	
	Può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri e delegare il potere di firma al Segretario	
	Generale.	
	Vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione	
	e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituziona-	
	li; cura le relazioni con Enti, Istituzioni e imprese pubbliche o private allo scopo di instaura-	

	re e mantenere relazioni e rapporti di collaborazione.	
	In caso di impedimento del Presidente, il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione assume la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con incarichi	
	di sola amministrazione ordinaria e fino al reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni.	
	Nel caso in cui l'assenza del Presidente si protragga per oltre sessanta giorni, il Consiglio di	
	Amministrazione procede alla nomina del nuovo Presidente entro quindici giorni dalla sca-	
	denza dei sessanta giorni di assenza.	
	Articolo 17 - Segretario Generale	
	Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per cin-	
	que esercizi finanziari e può essere riconfermato. La carica è compatibile con quella di	
	membro del Consiglio di Amministrazione, in questo caso la decadenza da Consigliere com-	
	porta la decadenza dalla carica di Segretario Generale. All'atto della nomina, il Consiglio	
	di Amministrazione:	
	- determina natura del rapporto e compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma-	
	tiva vigente	
	- nell'ambito dei poteri conferiti, provvede all'amministrazione ordinaria e alla gestio-	
	ne della Fondazione nell'osservanza di principi di economicità e di criteri prudenziali di ri-	
	schio	
	- formula le proposte dei programmi annuali e pluriennali da sottoporre al Consiglio	
	di Amministrazione e ne attua le delibere. In particolare:	
	- predispone il regolamento della Fondazione e lo propone al Consiglio di Amministra-	
	zione per l'approvazione;	
	- convoca il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria;	
	- redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;	
	- redige la relazione annuale sull'andamento della gestione generale;	

	- cura la gestione dei programmi e delle attività della Fondazione;	
	- è responsabile del buon andamento dell'amministrazione generale;	
	- dirige e coordina le attività, il lavoro nella sede e negli uffici distaccati e il relativo personale;	
	- rappresenta la Fondazione in occasioni pubbliche e tiene i rapporti con gli uffici stampa e comunicazione.	
	Il Segretario Generale, nell'ambito dei poteri conferiti, ha piena autonomia decisionale, può ricevere deleghe e avere potere di firma.	
	Articolo 18 - Convocazione e quorum	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma, le riunioni si tengono trimestralmente.	
	Non è prevista nessuna forma particolare per la convocazione che deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta tre giorni prima della data fissata, anche tramite posta elettronica o analoghi strumenti di comunicazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni informative necessarie alla partecipazione e può contenere anche l'avviso per la seconda convocazione nella medesima sede e allo stesso giorno, purché almeno un'ora più tardi della prima convocazione.	
	Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri.	
	Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi i casi di modifiche allo Statuto, revoca dell'incarico al Segretario Generale o al Presidente e la rimozione dall'incarico di uno o più Consiglieri, per i quali è prevista la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, è possibile conferire la delega, scritta	

	senza obbligo di forma particolare, ad un altro Consigliere. Ciascun Consigliere può assu-	
	mere non più di una delega. In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta	
	dal Vice Presidente; nel caso in cui i presenti siano in numero pari il voto del Presidente, o	
	del Vice Presidente, varrà doppio.	
	All'inizio della seduta del Consiglio verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabi-	
	le della stesura del verbale finale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi pre-	
	siede l'incontro.	
	Art. 19 – Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti	
	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, qualora vi siano i presupposti di	
	Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra persone iscritte nel Regi-	
	stro dei Revisori Contabili, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel	
	caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presi-	
	dente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla e vigila sull'amministrazione	
	della Fondazione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture conta-	
	bili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture conta-	
	bili. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il	
	soggetto incaricato resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.	
	Art. 20 – Requisiti di onorabilità	
	I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità	
	civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denomi-	
	nate, non possono essere ricoperte da coloro che:	
	a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sen-	

	si della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successivi	
	ve modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;	
	c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:	
	- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;	
	- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;	
	- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;	
	d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;	
	e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.	
	I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.	
	L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.	
	Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.	
	Articolo 21 - Libri	
	L'ente deve tenere i seguenti libri:	

ALLEGATO "A" AL N. 48058 DI REPERATONNO
E AL N. 28286 DI NABROCTA

	NOME	COGNOME	Firma (se presente)	Presente per delega (barare la casella)
1	Silvia	Parente	<i>Silvia Parente</i>	
2	Lorenzo	Migliari	<i>Lorenzo Migliari</i>	
3	Fabio	Cocchi	<i>Fabio Cocchi</i>	
4	Fabio	Martelli		X DELEGA
5	Alessandro	Rapparini		X ASSENTE
6	Massimo	Gherardi		X DELEGA
7	Gianni	Gherardi		X DELEGA
8	Claudio	Mora		X DELEGA
9	Francesco	Montanari	<i>Francesco Montanari</i>	
10	Matteo	Brusa		X ASSENTE

Brusa

Stefano Monti testimone

Monica Trebbi testimone

Elvira Antonelli

[illegible]